



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI odv**

Reg. Albo Regionale n°778 del 25/06/1993-Codice SITS 565  
C.F.92028610399 - Codice univoco: M5UXCR1



## VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 17 Marzo 2021

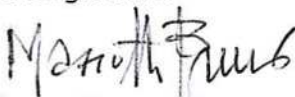
Oggi 17 Marzo 2021 alle ore 19.00 ONLINE con piattaforma ZOOM si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Volontari ACLISTI odv per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamenti statutari alla Riforma del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) varie ed eventuali;

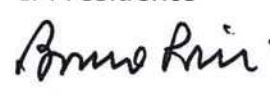
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione e incarica il Consigliere Bruno Pini a dare lettura delle modifiche apportate allo Statuto esistente per adeguarlo al Codice del D.Lgs 03/07/2017 n°117. Dopo breve discussione e conclusa la lettura del nuovo testo di Statuto, il presidente mette in votazione e risulta approvato all'unanimità.

Al 2° punto non essendoci argomenti da discutere il presidente dà lettura del presente verbale e lo mette in votazione che viene approvato all'unanimità, alle ore 19.45 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

  
( Bruno Mazzotti)

Il Presidente

  
( Bruno Pini)

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA  
Registrato il 21.06.2021 al n. 1584  
Sene 3 per Euro € 55,210  
IL DIRETTORE TERRITORIALE



# ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI odv

## Statuto

### **ART. 1 Denominazione, sede e durata**

*L'Associazione Volontari ACLISTI, di seguito indicata **Associazione**, costituita in data 22/03/1993, a norma della L. 11/08/1991 n° 266 ed iscritta nel Registro della Regione Emilia-Romagna, Decreto 778 del 25/06/1993 e Registro dell'Amministrazione Provincia di Ravenna. Registrata all'Ufficio del Registro di Ravenna il 15/06/1993 al n°364, ha durata illimitata. Opera secondo le norme della Legislazione Nazionale e della Regione Emilia-Romagna in materia di Volontariato. L'Associazione aderisce alle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) come da delibera del Consiglio Provinciale ACLI e dal Comitato Esecutivo delle ACLI Nazionali del 1993, utilizza le norme statutarie e i regolamenti delle Strutture di Base ACLI. Potrà aderire e costituire UNITA' di BASE di Strutture del sistema ACLI (es. CTA; Lega Consumatori; US ACLI; FAP; ecc.), secondo le norme dei rispettivi statuti. L'Associazione aderisce altresì: all'Associazione **PER GLI ALTRI** - Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Ravenna, alla **Consulta Ravennate delle Associazioni di Volontariato**-Comune di Ravenna, e potrà aderire, anche, ad altri organismi aventi scopi e finalità analoghi ai propri. L'Associazione, dall'11 Maggio 2018 ha la **sede legale ed operativa** presso la **Casa del Volontariato** di Ravenna in Via Sansovino, 57 Comune di Ravenna, e può aprire sedi Operativa ove lo ritiene necessario. L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Ravenna.*

### **ART.2 Scopo, finalità e attività**

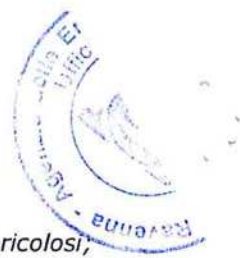
*L'Associazione, condivide espressamente gli scopi e le finalità delle ACLI, che fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa Cattolica la propria azione per la promozione dei lavoratori e dei cittadini e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. L'Associazione, nella realizzazione dei suoi compiti, come affiliata alle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale.*

*L'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come attività di esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare azioni sociali sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate dalle ACLI ai vari livelli. L'Associazione favorisce la libera informazione e circolazione delle idee, la libera espressione di partecipazione, la solidarietà e il pluralismo sociale e ideale. Potrà operare a livello Provinciale, Regionale; Nazionale, Internazionale, qualora si creino le condizioni operative di gestione di Convenzioni, ottenute anche tramite evidenza pubblica, nei limiti stabiliti dalla Legge. In tali circostanze, l'Associazione potrà aprire uffici o filiali anche temporanei nei luoghi in cui si rendano necessari.*

*Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI.*

*L'Associazione ha per oggetto prevalente le attività di seguito riportate di cui all'Art.5 del Codice del Terzo settore, e altre connesse, utilizzando in modo prevalente le prestazioni dei volontari associati:*

*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*



- e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j)** radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k)** organizzazione e gestione di attività, anche turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso;
- m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; .
- 1)** La fruizione, valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale, degli eventi e del patrimonio turistico, in particolare:  
I beni riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità, i beni museali, monumentali, ambientali, archeologici, librario e archivistico;  
l'assistenza al pubblico anche giovanile, sia per necessità di elevazione culturale che di studio e ricerca; la formazione didattica anche degli studenti; la diffusione della cultura e della sensibilità all'uso corretto dei Beni presenti negli ambiti sociali e territoriali sempre più vasti, gestendo direttamente o indirettamente anche servizi di funzionamento, accoglienza, fruizione e informazione adeguati agli scopi dell'**Associazione**.
- 2)**-La promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo dei settori indicati.
- 3)**-La tutela, il corretto comportamento dei fruitori, il recupero, il restauro anche di Beni Culturali, mediante l'applicazione di qualsiasi nuova tecnologia che si possa presentare utile allo scopo e l'intervento a fianco dei servizi della Protezione Civile in caso di calamità od evento straordinario. A tale scopo si costituirà, all'interno dell'**Associazione**, una sezione specifica che potrà operare anche in convenzione con altre organizzazioni, sia per stabilire programmi comuni di intervento, sia per l'utilizzo di attrezzature necessarie.
- 4)**-La memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali, l'accesso con collegamenti telematici o digitali, la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste. Il tutto anche attraverso la costituzione di fondi originali e/o di riproduzione e l'organizzazione e la gestione pubblica di essi, sia in via diretta che per conto di terzi.
- 5)**-La conduzione e la gestione di servizi o laboratori inerenti ai settori di attività, compresi mezzi di trasporto atti a favorire la mobilità dei turisti per la migliore fruizione dei Beni Visitabili presenti.

6)-La formazione e l'aggiornamento anche dei propri associati nelle figure di tecnici, animatori, sorveglianti, accompagnatori, guide non professionali o hostess anche mediante corsi, stage, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione, informazione, accoglienza e ospitalità.

7)-Visite culturali e di studio a carattere nazionale od internazionale tramite scambi, soggiorni, stage, viaggi e gite.

8)-La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali e Ambientali in generale.

9)-La Progettazione e realizzazione di programmi per giovani, adulti, famiglie, anche per gli Emiliano-Romagnoli, in collaborazione con Enti, Consulte e Organizzazioni di Interscambio.

10)-Lo sviluppo di ogni forma di risparmio anche fra i soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni tendenti a facilitare la programmazione delle iniziative dell'**Associazione**.

11)-L'**Associazione**, si avvale, in forza della rete delle ACLI, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle stesse, nel rispetto delle disposizioni dei loro statuti, aderendo nelle forme previste o stipulando apposite convenzioni.

L'**Associazione** può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte dall'**Associazione** prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'**Associazione** le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'**Associazione** derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

### **ART. 3 Soci e ammissione e numero degli associati**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'**associazione** con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Presidenza una domanda scritta che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Il Consiglio di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

*Il Consiglio di Presidenza deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.*

*Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Presidenza, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si*

*pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.*

*Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'**Associazione** prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.*

#### **ART. 4 Diritti e obblighi degli associati**

*Gli associati hanno il diritto di:*

*eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;*

- *essere informati sulle attività dell'**associazione** e controllarne l'andamento;*
- *frequentare i locali dell'associazione;*
- *partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;*
- *concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;*
- *gli associati hanno l'obbligo di:*
- *rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;*
- *svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;*

*I soci sono obbligati a:*

*-osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;*

*-astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'**Associazione**;*

*-versare quota associativa di cui all'apposito articolo;*

*-contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'**Associazione** in modo personale, spontaneo e gratuito.*

#### **ART. 5 Perdita della qualifica di associato**

*La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.*

*L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'**associazione**. Può essere escluso dall'**associazione** mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.*

*L'associato può sempre recedere dall'**associazione**. Chi intende recedere dall'**associazione** deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Presidenza, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.*

*La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.*

*I diritti di partecipazione all'**associazione** non sono trasferibili.*

*Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

*Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'**associazione** non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.*

## **ART. 6 Organi**

*Sono organi dell'associazione:*

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Revisore unico (organo facoltativo);

*Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:*

- a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- b. permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.
- e. Definire le modalità di votazione personale e per delega.

## **ART. 7 Assemblea**

*Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.*

*Ciascun associato ha un voto.*

*Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.*

*Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.*

*La convocazione dell'Assemblea avviene normalmente mediante comunicazione scritta. Salvo il caso di impiego di procedure certificate, la comunicazione telematica può essere utilizzata solo nei confronti dei destinatari che abbiano rilasciato un preventivo consenso scritto, unitamente all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la comunicazione stessa,*

*e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima, intervallo di almeno 24 ore, la seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.*

*L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto Economico di esercizio.*

*L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.*

*L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:*

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il Rendiconto Economico di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

*L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.*

*L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.*

*Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

*Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.*

#### **ART. 8 Consiglio di Presidenza**

*La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 componenti, tra cui sono presenti: il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Responsabile Economico dell'Amministrazione**, il **Segretario**. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.*

*E' il Consiglio di Presidenza che svolge tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.*

*In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:*

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- *predisporre il consuntivo del rendiconto economico-finanziario;*
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
- *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

*Il Consiglio di Presidenza è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) , nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono eleggibili per 2 (due) mandati.*

*Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.*

*Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.*

*Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza*

#### **ART. 9 Presidente**

*Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.*

*Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio di Presidenza a maggioranza dei presenti.*

*Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.*

*Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza , il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Presidenza.*

*Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.*

*Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.*

#### **ART. 10 Il revisore UNICO,organo facoltativo**

*Il Revisore Unico,organo facoltativo,scelto fra i Soci, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea, deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziari.*

#### **ART.11 Organo di Controllo (facoltativo)**

*È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:*

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

*Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;*

*-Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*

*-Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

*I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*

#### **ART. 12 Patrimonio**

*Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

#### **ART.13 Divieto di distribuzione degli utili**

*L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*

#### **ART. 14 Risorse economiche**

*L'associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:*

*1-contributi degli aderenti;*

*2-contributi di privati;*

*3-contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*

*4-contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;*

*5-donazioni e lasciti testamentari;*

*6-rimborsi derivanti da convenzioni;*

*7-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;*

*8-qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.*

*Il fondo comune, consentito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi di riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.*

*E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.*

*Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del rendiconto consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.*

#### **ART. 15 Libri**

*L'associazione deve tenere i seguenti libri:*

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 16 Volontari**

*volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.*

*La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

*L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.*

*Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.*

*Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*

*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.*

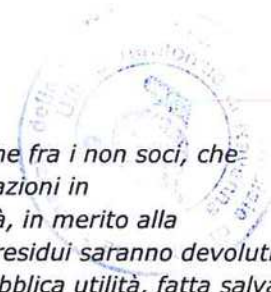
*L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*

#### **ART. 17 Lavoratori**

*L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.*

#### **ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

*Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di*



scioglimento dell'**Associazione** sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'**Associazione**, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'**Associazione**. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 19 Comitato scientifico**

**Comitato Scientifico**, nominato dal Consiglio di Presidenza deve avere le seguenti caratteristiche: persone del mondo accademico e della cultura la cui presenza spontanea nell'**Associazione** risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio.

#### **Art.20 Presidente onorario**

E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'**Associazione** senza diritto di voto che viene scelto con delibera del Consiglio di Presidenza.

#### **Art.21 Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

#### **Art.22 Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con modalità ONLINE il 17 Marzo 2021 ed ha incaricato il Consiglio a provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna entro i tempi previsti dalla legge.**